Pesca denominata «attività a fondali» per la pesca del gambero «di profondità» e aiuti comunitari

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 19 maggio 2022, n. 600 - Taormina, pres.; Caleca, est. - (*Omissis*) (avv. Morello) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Avv. distr. Stato).

Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Pesca - Pesca «Mediterranea» con sistema «a strascico» - Pesca denominata «attività a fondali» per la pesca del gambero «di profondità» - Fermo temporaneo delle attività di pesca per consentire la riproduzione della specie.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1.La società -OMISSIS- è un'impresa di pesca che opera in Mazara del Vallo, armatrice e proprietaria del motopesca -OMISSIS-, iscritto nelle matricole della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, abilitata alla pesca oltre le 20 miglia e, più precisamente, alla pesca "Mediterranea" con sistema "a strascico".

Il motopesca -OMISSIS- effettua la pesca denominata "attività a fondali" nelle zone geografiche site a sud dell'isola di Lampedusa, a sud dell'isola di Malta e nel Mar Egeo. La pesca ha ad oggetto anche il gambero "di profondità".

Sono definiti gamberi di profondità: il gambero rosa mediterraneo, il gambero rosso mediterraneo ed il gambero viola mediterraneo.

2. In applicazione delle norme primarie e secondarie che regolano il fermo temporaneo delle attività di pesca per consentire la riproduzione della specie, ed avendo effettuato la sospensione dell'attività ritenuta legittima e doverosa, con istanza del 20 dicembre 2011 la -OMISSIS- chiedeva al Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali, la corresponsione dell'aiuto di cui all'art. 1 del D.M. 15 luglio 2011.

Con nota del 25 marzo 2013, notificata il 24 giugno 2013 il Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali comunicava alla ricorrente che l'aiuto in argomento non poteva essere corrisposto atteso che, dalla documentazione trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, era emerso che "l'Autorità marittima non può attestare che il M/P di cui all'oggetto ha effettuato pesca dei gamberi di profondità, in quanto da un controllo dei documenti e, precisamente, del Giornale di Pesca, è emerso che il suddetto M/P non ha effettuato pesca al gambero di profondità".

3. In data 29 giugno 2013 la società odierna appellante formulava istanza di riesame rappresentando che il M/P -OMISSIS-aveva svolto attività a fondali, effettuando proprio la pesca del gambero di profondità, come avrebbe dovuto desumersi dalle fatture che venivano allegate.

Con nota n. 15001 del 25 luglio 2013, notificata il 29 agosto 2013, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacultura, rigettava la predetta istanza di riesame ribadendo che, dall'attività istruttoria posta in essere dall'Autorità marittima di Mazara del Vallo, era emerso che "l'imbarcazione -OMISSIS- non ha effettuato l'attività di pesca al gambero di profondità".

- 4. La società -OMISSIS- si rivolgeva, a questo punto, al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento:
- -del provvedimento contenuto nella nota n. 15001 del 25 luglio 2013, notificata il 29 agosto 2013, con cui il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, (Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacultura) rigettava l'istanza di riesame formulata avverso il provvedimento contenuto nella nota n. 6492 del 25 marzo 2013 (di cui, del pari, si chiedeva l'annullamento) di diniego dell'aiuto spettante alle imprese di pesca che avevano attuato il fermo obbligatorio per l'anno 2011 ai sensi dei decreti ministeriali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 e del 15 luglio 2011, nonché dei decreti assessoriali della Regione siciliana, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento regionale degli interventi per la pesca nn. 606/Pesca del 3 agosto 2011, 622/Pesca del 9 agosto 2011 e 630/pesca del 24 agosto 2011;
- -di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quello Impugnato.
- 5. A sostegno del ricorso al giudice amministrativo veniva rappresentato in punto di fatto di avere comunicato in data 8 agosto 2011 alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo che il motopesca -OMISSIS- avrebbe effettuato il fermo temporaneo della pesca a decorrere dal 10 agosto 2011 (in ottemperanza a quanto disposto dal D.A. dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari n. 606/Pesca del 3 agosto 2011).

Tuttavia, stante le successive rettifiche operate dall'Assessorato in parola in ordine alla decorrenza della misura del fermo temporaneo della pesca (D.A. nn. 622/Pesca e 630/Pesca), il motopesca -OMISSIS- aveva, invece, proseguito la propria attività e, con successiva comunicazione del 26 agosto 2011 aveva rappresentato alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo che avrebbe effettuato il fermo temporaneo al termine del periodo di pesca del gambero, ai sensi dell'art. 2, comma VII, del D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 luglio 2011.



Il motopesca in argomento aveva pertanto interrotto la propria attività dal 28 novembre 2011 al 27 dicembre 2011 (appunto il periodo di fermo della pesca al gambero) consegnando all'Autorità marittima di Mazara del Vallo i documenti di bordo dell'unità di pesca.

In punto di diritto, con il ricorso si deducevano le censure di: Violazione di legge. Falsa applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, del D.M. 14 luglio 2011 e del D.M. 15 luglio 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del D.A. 606/Pesca del 3 agosto 2011 e del D.A. 622/Pesca del 9 agosto 2011 dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione Sicilia. Difetto ed errore nella motivazione.

- 6. L'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio per chiedere la reiezione del ricorso.
- 7. La sentenza del Tar respinge il ricorso.
- 8. L'oggetto del contendere viene individuato dal giudice di prime cure nei seguenti termini.

Per l'anno 2011 il decreto ministeriale 14 luglio 2011 all'art. 2 comma 4 ha disposto che le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero.

Ciò premesso l'amministrazione ha denegato la richiesta di contributo formulata dalla società ricorrente per il fermo pesca del M/P -OMISSIS- nel suddetto periodo (28 novembre-27 dicembre 2011) sul rilievo che dall'attività istruttoria posta in essere dall'Autorità marittima di Mazara del Vallo, era emerso che "l'imbarcazione -OMISSIS- non ha effettuato l'attività di pesca al gambero di profondità". Sicché avrebbe dovuto effettuare il fermo per 30 giorni consecutivi a decorrere dal primo settembre 2011.

Sostiene la ricorrente di avere operato nel pieno rispetto della normativa e di avere dunque diritto alla corresponsione dell'aiuto di cui all'art. 1 del D.M. 15 luglio 2011.

Sostiene che risulta dal Giornale di pesca relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2011 che in detto periodo il M/P -OMISSIS- ha pescato gambero rosa e gambero rosso nei quantitativi ivi specificamente indicati. La circostanza, poi, che oltre alla cattura del gambero di profondità (c.d. specie bersaglio) il M/P -OMISSIS- abbia effettuato anche la cattura di ulteriori specie (c.d. specie accessorie) sarebbe un fenomeno fisiologico della pesca a strascico e dunque irrilevante ai fini del riconoscimento dell'aiuto.

Il Tar motiva la decisone sfavorevole alla ricorrente sul rilievo che il dato risultante dalle dichiarazioni di cattura da parte del ricorrente riportate nel giornale di bordo risulta smentito dalle rilevazioni delle batimetriche effettuate tramite l'apparecchiatura blue-box della suddetta imbarcazione. Precisa il primo giudice che vertendosi in materia di aiuti alle imprese, e dunque di erogazione di contributi pubblici, l'amministrazione deve porre in essere tutti gli accertamenti di competenza in ordine alla effettiva ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del contributo, onde evitare indebiti vantaggi per il privato.

- 9. Ricorre in appello la parte soccombente con motivi molto articolati che sottopongono a critica i singoli passaggi motivazionali della sentenza che non si condivide.
- 10. Anche nel presente grado di giudizio si è costituita l'amministrazione appellata per chiedere il rigetto dell'appello.
- 11. Il 18 febbraio 2022 parte appellante ha confermato il permanere dell'interesse alla definizione del giudizio.
- 11.1. In data 4 aprile 2022 la difesa erariale ha depositato memoria per motivare la richiesta di reiezione dell'appello.
- 12. In data 5 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
- 13. L'appello deve essere respinto.
- 14. Formalmente l'atto di gravame articola due motivi ma il *leitmotiv* è costituito per entrambi dal rilievo che il giudice avrebbe errato nel ritenere provato che il motopesca non ha effettuato la pesca di fondo del gambero *de quo*. I motivi possono essere, pertanto, scrutinati contemporaneamente.

Sostiene parte appellante che il giudice avrebbe sbagliato nel ritenere sufficienti i rilievi batimetrici valorizzati dalla Capitaneria di Porto di Mazara evidenziando, tra l'altro, che l'accertamento attiene a 20 giornate di pesca del gambero di profondità su circa 90 giornate di pesca.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Capitaneria di porto, l'imbarcazione "-OMISSIS-" avrebbe pescato, come si evince dalle fatture, nel periodo settembre, ottobre e novembre 2011 ben 997 kg. di gambero di profondità' tra gamberi rosa e rosso del mediterraneo.

Sarebbe illogica la circolare n. 15 798 del 2 agosto 2013, non impugnata, che prevede che la pesca debba avvenire in fondali che superano i 300 metri di profondità (fino a metri 800).

Gli assunti difensivi vengono suffragati con il richiamo al risultato di ricerche scientifiche che vengono esplicitamente riportate.

15. Rileva il Collegio che la presente controversia vada definita alla luce delle seguenti considerazioni (non sussistendo le condizioni che depongano, comunque, per la disapplicazione della circolare contestata).

Occorre verificare se risulta provato che parte appellante nel periodo temporale che viene in rilievo abbia o meno effettuato la pesca del gambero di profondità.

La circolare che si critica precisa che la pesca del gambero di profondità debba avvenire ad una profondità di oltre i 300 metri e fino agli 800 metri.



Non basta cioè aver provato di avere comunque pescato tale specie di gambero, ma la norma secondaria di riferimento specifica che deve essere stato pescato in fondali che superano i 300 metri.

Per la comunità scientifica di riferimento, valorizzata anche nella normativa multilivello di settore e di diverso avviso da quella indicata da parte appellante, il gambero rosso del Mediterraneo che vive a quelle profondità presenta caratteristiche particolari, dovute, tra l'altro, al tipo di nutrimento che si rinviene in quelle condizioni climatiche e di luce (organismi vegetali).

Il Collegio rileva che la contestata circolare n. 1578 del 2 agosto 2013 non introduce un criterio che possa essere definito "a sorpresa" o inaspettato ed irragionevole.

La condizione che la pesca del gambero di profondità da prendere in considerazione sia quella che si opera ad una profondità di oltre i 300 metri si rinviene in quasi tutti i provvedimenti che il competente Ministero adotta al fine di disciplinare il fermo temporaneo della pesca per salvaguardare la riproduzione della specie.

A titolo di esempio le "Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)" – annualità 2022 e modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale" richiamano proprio la stessa condizione per l'applicazione di alcune specifiche particolarità. L'art. 5 del provvedimento citato prevede che:

"Le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata o categoria superiore, che praticano la cattura bersaglio dei gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea, Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), per le quali gli armatori hanno comunicato alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e all'ufficio marittimo di base operativa, la scelta per l'anno 2022 di svolgere in via esclusiva l'attività di pesca dei gamberi di profondità sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4 – purché munite di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato, nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 metri – possono scegliere di effettuare il periodo d'interruzione temporanea obbligatoria......".

E' assolutamente condiviso dalla letteratura scientifica che il gambero che vive a quelle profondità costituisce una specie particolare, oggetto di specifica tutela nazionale e multilivello ed è destinatario di misure particolari per disciplinarne il fermo pesca.

La profondità dei fondali ove la pesca deve avere luogo è una precondizione prevista dalle norme primarie e secondarie. 16. Nel caso che ci occupa manca la prova che l'attività di pesca sia avvenuta in fondali dalla necessaria profondità.

La profondità dei fondali non si ricava certo dalle fatture allegate alla memoria con cui si chiede il riesame del primo provvedimento di diniego.

Depongono in senso contrario i rilievi batimetrici valorizzati nella motivazione della sentenza appellata.

Risulta provato che la pesca non sia avvenuta nei predetti fondali.

Precisa, condivisibilmente, la difesa erariale che:

"che il VMS è il sistema informativo preposto alla visualizzazione e all'inserimento di informazioni riguardanti i pescherecci, previsto da ultimo nei Regolamenti 1224/2009 e 404/2011. Attraverso il sistema è garantita la comunicazione tra la stazione di terra ed il dispositivo a bordo dei natanti denominato blue-box che consente, tra l'altro, la rappresentazione grafica delle unità da pesca, delle loro posizioni e del loro moto, delle batimetrie e delle zone di pesca. Le informazioni ricevute, vengono automaticamente memorizzate nella banca dati del sistema.

17. Quanto sopra è stato oggetto di accertamento anche da parte del giudice ordinario.

La correttezza dell'operato e delle asserzioni della Capitaneria di Mazara al riguardo è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di Marsala, n. 354/ del 25 marzo 2014.

Tale sentenza ha concluso il procedimento avviato dall'odierna ricorrente in opposizione all'ordinanza n. 260/12 del 19 ottobre 2012 della medesima Capitaneria di Porto che ingiungeva al titolare della Società il pagamento di Euro 6.024,40 a titolo di sanzione amministrativa proprio per aver violato l'art. 2 comma 3 del DM 14 luglio 2011, l'art. 1 del DA Regione Siciliana n. 622 del 9 agosto 2011 e l'art. 4 del D. Lgs. n. 4/12 lett. d) per aver pescato prodotto ittico diverso dal gambero di profondità in periodo a lui vietato.

18. In conclusione, per quanto attiene al fermo pesca nell'anno che interessa la presente fattispecie, il 2011, i decreti di riferimento sono: DM 14 luglio 2011 (pubblicato sulla GURI n. 176 del 30 luglio 2011), DM 15 luglio 2011 ed il DD n. 8 del 4 agosto 2011 (entrambi pubblicati sulla GURI n. 185 del 10 agosto 2011).

In base a tali norme, parte appellante non doveva effettuare il fermo pesca nel periodo 28 novembre-27 dicembre 2011, ma avrebbe dovuto fermarsi a partire dal primo settembre 2011.

19. Il Collegio deve inoltre precisare che in tema di richiesta di sussidi pubblici sia compito del richiedente fornire la prova del sussistere di tutte le condizioni che ne consentano l'erogazione. Alla pubblica amministrazione è demandato il compito di controllarne la veridicità.

Nella presente fattispecie la parte richiedente non ha fornito adeguata prova di avere effettuato la pesca del gambero in acque caratterizzate dalla richiesta profondità del fondale e la Capitaneria di porto ha fornito la prova del contrario.



- 20. I motivi a sostegno dell'appello non incrinano la motivazione della sentenza di primo grado che merita integrale conferma.
- 21. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

